



***CAMPIONATO NAZIONALE
COPPA UISP NAZIONALE
MANIFESTAZIONI NAZIONALI
UISP SDA CALCIO 2022-2023***

COMUNICATO UFFICIALE N° 02

Regionale Sardegna

- composte da 5 pagine -

(Art. 62 del R.T.N.)

Commissione Disciplinare di II° Grado del SdA Calcio Uisp Sardegna

Delibera della Commissione N° 01 / 2022-23

del 23 / 12 / 2022

Ricorrente Socio Ghiani Luca (CA)



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla segreteria della SdA Calcio Uisp Regionale Sardegna, il 14/12/2022, tramite e-mail, dal SdA Calcio Uisp del Comitato di Cagliari, il **Socio Sig. Ghiani Luca**, partecipante all'attività del Campionato di Calcio a 11 nella categoria Over del SdA Calcio Uisp Cagliari, con la ASD AZZURRA SENIOR, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado del SdA Calcio Uisp della Regione Sardegna, ricorso avverso il provvedimento disciplinare emanato dalla Commissione Giudicante di primo grado del S.d.A. Calcio Uisp del Comitato di Cagliari, riguardante la gara di OVER del giorno 02/12/2022, disputata a Sant'Andrea Frius, fra le Società Sant'Andrea Frius vs Azzurra Senior, come risulta dal comunicato n°12 del 07/12/2022, dove si evince fra l'altro, che il Giudice Sportivo ha squalificato il tesserato Ghiani Luca per n° 8 giornate di calendario.

Il provvedimento impugnato, come da Comunicato n°12 del 07/12/2022 del S.d.A. Calcio Uisp Cagliari, riferito alla squalifica in oggetto, recita:

“Squalifica di n° 8 giornate al Sig. Ghiani Luca, della Società Azzurra Senior, visto l'art. 222 del RTN, per i fatti ascritti :

Il giocatore Ghiani Luca si avvicinava al direttore di gara con minacce “

Il socio Ricorrente, chiede la rivalutazione della pena inflitta dalla commissione disciplinare di primo grado, adducendo varie motivazioni per il riesame.

La commissione ha accertato :

- la presentazione del reclamo;
- il versamento depositato dal ricorrente per l'istanza presentata;
- la delibera di 1° grado del SdA Calcio di Cagliari;
- l'estratto del referto di gara;
- l'elenco della distinta gara della Asd Azzurra Senior;

Premesso

- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio Uisp è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi).

- Pur non entrando nel merito del ricorso, ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, stabilisce il *Principio di lealtà* in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto e/o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza **fisica o morale**.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità**. Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione.
- Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione**

MOTIVAZIONE

Questa Commissione Disciplinare del SdA Calcio Uisp della Regione Sardegna, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al SdA Calcio Uisp del Comitato di Cagliari, letto il referto del Direttore di gara, e ritiene non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dalla ricorrente.

Si è accertato che:

L'atto di reclamo è stato presentato in data 12/12/2022, all'interno del tempo previsto del ricorso esposto.

La quota di cauzione per il ricorso esposto alla Commissione disciplinare di 2° Grado, è stata depositata presso la Uisp Regionale Sardegna, pari a € 35,00 (trentacinque), risulta non idonea al reclamo stesso, come da art 166 del RTN, che dovrebbe essere pari a € 75,00 (settantacinque).

Che nella specificazione del ricorso mancano alcuni dati pena di inammissibilità quali il numero di tessera Uisp del ricorrente.

Affermazioni non veritiere, quali essere in veste di Presidente della ASD Azzurra Senior, apponendo la firma in calce.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare di II° Grado del SdA Calcio Uisp

della Regione Sardegna

DELIBERA

- di **NON ACCOGLIERE** dell'istanza di ricorso presentata dal Socio Sig. Ghiani Luca della Società ASD Azzurra Senior, con cui richiede la rivalutazione della sanzione inflitta in primo grado, **per inammissibilità** di vizio di forma del ricorso esposto per le seguenti motivazioni:
 - ✓ Mancanza n° di tessera del ricorrente Ghiani Luca, art 159 – par. a del RTN
 - ✓ Mancato versamento della quota cauzionale, pari a € 75,00, come da art.159 par. k
 - ✓ La non veridicità delle affermazioni dell'esposto “ In qualità di Presidente della Asd Azzurra Senior “ art 180 del RTN.

- Per la non ammissibilità del ricorso esposto, si confermano le sanzioni emanate dal Giudice di 1° grado del SdA Calcio Uisp di Cagliari, nel confronti del ricorrente Ghiani Luca, con il comunicato n° 12 del 07/12/2022, per la squalifica assegnata.

- Di disporre l'incameramento della cauzione già depositata, per effetto del rigetto del ricorso.

- Che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Sardegna e della Attività Calcio Uisp del Comitato di Cagliari, per gli adempimenti di cui all'art.184 del R.T.N. vigente.

Così deciso in data 23/12/2022

Comm. Disciplinare di II° Grado
Uisp Calcio Reg. Sardegna
Avv. Manuela Molinu

La presente delibera, composta da n°4 pagine, è stata inviata, in data 23/12/2022 via e-mail a:

- Comitato Uisp SdA Calcio Cagliari
- Comitato Regionale Uisp SdA Calcio Sardegna